

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO

del Servizio di

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 14/07/2010

INDICE

ArticoloOggetto

Articolo Forma di gestione

ArticoloModalità per la richiesta del servizio

ArticoloCosto del servizio

ArticoloDurata del contratto

ArticoloValidità del contratto

ArticoloDivieti

ArticoloResponsabilità

ArticoloReclami

ArticoloSuccessione e cessione del contratto

ArticoloOmesso o ritardo pagamento del canone

ArticoloEntrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva nel cimitero del Comune di Rufina.

Art. 2 – Forma di gestione

L'Amministrazione comunale provvede al servizio di illuminazione votiva delle sepolture nel cimitero del Comune di Rufina in gestione diretta, avvalendosi del personale in servizio presso il Comune stesso.

La sostituzione delle lampadine non funzionanti è a carico del Comune, anche su segnalazione da parte dell'utente.

Art. 3 - Modalità per la richiesta del servizio

Per usufruire del servizio di illuminazione votiva dovrà essere indirizzata domanda al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, su apposito modulo fornito dal Comune, a lapide installata.

Successivamente verrà sottoscritto dal richiedente il contratto di fornitura secondo lo schema allegato al presente regolamento.

Art. 4 - Costo del servizio

Il costo del servizio di illuminazione votiva è stabilito in tariffa dalla Giunta Comunale ed è a carico dell'utente.

Detto costo comprende:

a) un contributo fisso, a fondo perduto, da pagarsi al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese;

b) un canone d'utenza da pagarsi tramite versamento in conto corrente postale:

- in via anticipata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di allacciamento, per i nuovi contratti;

- in via posticipata ed entro il 30 settembre di ogni anno successivo per i contratti in corso.

Sono comprese nel canone di utenza, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:

- le spese di manutenzione e riparazioni;

- la lampadina ed il ricambio delle lampadine fulminate, o mancanti per furto o altro;

- la fornitura di energia elettrica e le altre spese di esercizio del servizio;

- le tasse sul consumo di energia elettrica;

- le spese sostenute per eventuali comunicazioni.

Art. 5 – Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in anni 1 (uno) con decorrenza 1 gennaio e scadenza 31 dicembre. In caso di primo allacciamento il contratto scade al 31 dicembre nell'anno in corso se l'atto è sottoscritto fra il 1 gennaio ed il 30 giugno, mentre scade il 31 dicembre dell'anno successivo se l'atto è sottoscritto fra il 1 luglio ed il 31 dicembre.

Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salva la facoltà di recesso da parte dell'utente, da esercitarsi mediante disdetta, inoltrata entro il 31 dicembre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna all'Ufficio protocollo del Comune di Rufina.

La disdetta non dà diritto al rimborso del canone per la parte di tempo non goduta del servizio.

Art. 6 - Validità del contratto

La validità del contratto è subordinata al puntuale ed esatto pagamento del canone. Il contratto si intende risolto se, entro il termine di tre mesi dalla scadenza, l'utente non avrà eseguito regolarmente il pagamento. Tale ipotesi, oltre a produrre gli effetti di cui al successivo articolo 11 del presente regolamento, fa sì che, qualora l'utente volesse rinnovare il contratto, dovrà versare nuovamente il contributo fisso di cui al punto a) del precedente articolo 4.

Art. 7 - Divieti

E' vietato agli utenti modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacciamenti abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque altra azione civile o penale, rimanendo in facoltà del Comune interrompere il servizio stesso.

Art. 8 - Responsabilità

Il Comune non assume responsabilità per eventuali disservizi dipendenti dalla interruzione della corrente elettrica, per guasti o danni causati da eventi imprevedibili ed imprevedibili, per riparazioni alla rete ed in genere per fatti imputabili a terzi.

Art. 9 - Reclami

Qualunque reclamo deve essere presentato in forma scritta.

In caso di reclamo, l'utente non ha diritto di sospendere i pagamenti, da effettuarsi secondo la modalità sopra stabilita.

Art. 10 - Successione e cessione del contratto

In caso di decesso dell'utente, sarà cura degli eredi comunicare le modifiche da apportare al contratto ai fini della sua cessione.

Art. 11 - Omesso o ritardato pagamento del canone

Qualora, entro tre mesi dalla scadenza, l'utente non abbia provveduto al pagamento del canone, il Comune, senza preavviso, sospenderà il l'erogazione del servizio senza alcun diritto di rivalsa da parte dell'utente.

L'utente sarà altresì tenuto a corrispondere una penale per ritardato pagamento (oltre il trentesimo giorno dalla scadenza), che sarà stabilita dalla Giunta Municipale.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO "A"

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

Numero:...../.....

Tra il COMUNE DI RUFINA, rappresentato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, e l'utente del servizio: sig.....

codice fiscale tel.....

residente a.....via.....

per la tomba ubicata nel.....

Si conviene quanto segue:

art. 1 - Il Comune di Rufina si impegna ad installare l'impianto di luce votiva entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, garantendone il funzionamento e provvedendo alla manutenzione, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 del Regolamento Comunale per il servizio di illuminazione votiva.

art. 2 - La durata del contratto è stabilita in anni 1 (uno) con decorrenza 1 gennaio e scadenza 31 dicembre. In caso di primo allacciamento il contratto scade al 31 dicembre dell'anno in corso se l'atto è sottoscritto fra il 1 gennaio e il 30 giugno, mentre scade il 31 dicembre dell'anno successivo se l'atto è sottoscritto fra il 1 luglio e il 31 dicembre.

art. 3 - Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salva la facoltà di recesso da parte dell'utente, da esercitarsi mediante disdetta, inoltrata entro il 31 dicembre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna all'Ufficio protocollo del Comune.

La disdetta non dà diritto al rimborso del canone per la parte di tempo non goduta del servizio.

art. 4 - L'utente è tenuto a pagare il canone annuo entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento del conto corrente postale.

art. 5 - In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al precedente art. 4, il Comune ha facoltà di sospendere l'illuminazione della sepoltura, fermo restando il diritto di esigere il canone annuo per non intervenuta disdetta.

art. 6 - L'utente è tenuto a concordare preventivamente con il Comune ogni variazione da effettuarsi sull'impianto e a rivolgersi al Comune per le eventuali riparazioni nonché per i nuovi allacciamenti, sia nello stesso sito oggetto del presente contratto che per ulteriori ubicazioni.

art. 7 - L'utente si impegna a comunicare le variazioni di domicilio; l'inoltro di corrispondenza all'indirizzo dichiarato all'atto della stipula, se non corrispondente, produce comunque gli effetti legali indicati nell'atto.

art. 8 - Si applicano, per quanto qui non indicato, le disposizioni del Regolamento comunale per il servizio di illuminazione votiva.